



Poteri del procuratore della Repubblica in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere

A.C. 1135-A

Dossier n° 110/1 - Elementi per l'esame in Assemblea
18 luglio 2023

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1135-A
Titolo:	Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Bongiorno

La proposta di legge, già approvata dal Senato ([A.S. 377](#)), interviene su uno degli aspetti caratterizzanti la **procedura** da seguire nei procedimenti **per delitti di violenza domestica e di genere** (c.d. "**codice rosso**"), ovvero l'**obbligo** per il pubblico ministero di **assumere informazioni** dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato **entro tre giorni** dall'iscrizione della notizia di reato. La novella in esame prevede che, qualora il magistrato designato per le indagini non abbia rispettato il suddetto termine, il procuratore della Repubblica possa **revocargli l'assegnazione ed assumere, senza ritardo, le informazioni** dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia direttamente o mediante assegnazione a un altro magistrato dell'ufficio. È inoltre previsto che il procuratore generale presso la Corte d'appello acquisisca con cadenza trimestrale dalle procure della Repubblica del distretto i **dati sul rispetto** del suddetto **termine** e invii al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale.

Contenuto

Il provvedimento consta di un **unico articolo**, recante due diverse modifiche al decreto legislativo n. 106 del 2006 (disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero).

L'esame presso la II Commissione della proposta di legge C. 1135 è iniziato il 23 maggio 2023 ed è terminato, a seguito dell'acquisizione dei pareri delle Commissioni I, V e XII, con il conferimento del mandato alla relatrice, il 12 luglio 2023. La Commissione non ha apportato modificazioni al testo trasmesso dal Senato. Durante l'esame in sede referente si è svolto un breve ciclo di audizioni; le memorie depositate da alcuni degli auditi sono consultabili al seguente [link](#).

Nel dettaglio, l'**art. 1, comma 1, lett. a)**, aggiunge un ulteriore comma (comma 2-*bis*) all'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 106, al fine di prevedere che il **procuratore della Repubblica** (il quale, in forza dell'art. 2 del d.lgs. n. 106, è titolare esclusivo dell'azione penale) possa, con provvedimento motivato, **revocare l'assegnazione del procedimento** al magistrato designato, se questi, nell'ipotesi in cui si proceda per taluni delitti ivi specificamente richiamati, non rispetti il **termine di tre giorni** dall'iscrizione della notizia di reato, previsto dall'articolo 362, comma 1-*ter* c.p.p., per l'**acquisizione di informazioni** dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, querela o istanza.

revoca
dell'assegnazione
per mancato
rispetto del
termine di 3
giorni

I delitti richiamati dal comma 2-*bis* sono i medesimi indicati al comma 1-*ter* dell'art. 362 c.p.p. che, com'è noto, è stato introdotto nel codice di procedura penale dalla legge n. 69 del 2019 (c.d. legge sul "**codice rosso**") con il preciso scopo di rendere più spedito ed efficace l'*ter* dei procedimenti penali riguardanti delitti tipicamente riconducibili all'ambito della violenza domestica o di genere. Si tratta, in particolare, dei delitti di:

- omicidio (art. 575 c.p.), nella forma tentata;
- maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.);

- violenza sessuale (artt. 609-*bis* e 609-*ter* c.p.);
- atti sessuali con minorenne (art. 609-*quater* c.p.);
- corruzione di minorenne (art. 609-*quinquies* c.p.);
- violenza sessuale di gruppo (609-*octies* c.p.);
- atti persecutori (art. 612-*bis* c.p.);
- lesione personale (art. 582 c.p.) e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-*quinquies* c.p.) nelle ipotesi aggravate previste dagli artt. 576, primo comma, nn. 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, n. 1 e secondo comma, c.p. (tra le quali, l'aver commesso il fatto contro l'ascendente, il discendente, il coniuge anche legalmente separato, l'altra parte dell'unione civile o la persona stabilmente convivente o in occasione della commissione dei delitti di maltrattamenti, riduzione in schiavitù, prostituzione minorile, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, o se commesso dall'autore del delitto di atti persecutori nei confronti della persona offesa).

Qualora si proceda per uno dei sopra ricordati delitti (tanto in forma tentata che in forma consumata, ad eccezione dell'omicidio), ai sensi del comma 1-*ter* dell'art. 362 c.p.p., il pubblico ministero deve quindi assumere informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza (il termine "istanza" è stato interpretato nel senso di "segnalazione" proveniente dal Centro antiviolenza o qualsiasi altro presidio quale Servizi sociali, Servizi di neuropsichiatria infantile o servizi ospedalieri in genere e simili) entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa.

Secondo la medesima disposizione, entro tre giorni dalla comunicazione della revoca da parte del procuratore della repubblica, il magistrato può presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica. Revocata l'assegnazione, **il procuratore è tenuto, direttamente o mediante assegnazione a un altro magistrato dell'ufficio, a provvedere senza ritardo** ad assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, querela o istanza (salvo che ricorrano le imprescindibili esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle indagini richiamate dall'art. 362, comma 1-*ter*, c.p.p.).

assunzione di informazioni da parte del procuratore o nuova assegnazione ad altro p.m.

La modifica recata dall'**art. 1, comma 1, lett. b)**, tramite l'aggiunta di un nuovo comma (comma 1-*bis*) all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 106 del 2006, è volta a stabilire che il **procuratore generale presso la Corte di appello**, nell'ambito dell'attività di vigilanza che gli è propria e che si sostanzia nell'acquisizione di dati e notizie dalle procure del distretto, acquisisca dalle procure della Repubblica del distretto, con cadenza trimestrale, i **dati sul rispetto del termine** di cui all'art. 362, comma 1-*ter*, c.p.p. sopra richiamato, e invii al procuratore generale presso la Corte di cassazione **una relazione** almeno semestrale.

acquisizione dei dati distrettuali sul rispetto del termine

Analisi di impatto di genere

La legge n. 69 del 2019, nota come "codice rosso", ha trasposto nell'ordinamento italiano i principi ispiratori della [Convenzione di Istanbul per la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica](#) (sottoscritta dall'Italia il 27 settembre 2012), introducendo misure di carattere penale e processuale volte alla prevenzione dei reati di violenza di genere, alla protezione delle vittime e alla punizione dei colpevoli. Oltre a prevedere l'attivazione di una specifica procedura per tali reati, al fine di velocizzare l'instaurazione del relativo procedimento penale, la legge ha introdotto alcuni nuovi reati (*deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate - c.d. "revenge porn", costrizione o induzione al matrimonio, violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa*) e ha inasprito le pene di reati già esistenti (maltrattamenti contro familiari e conviventi, atti persecutori, violenza sessuale in danno di minori, aggravante per atti sessuali con minori di anni 14 in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, estensione dell'ambito di applicazione dell'omicidio aggravato dalle relazioni personali).

codice rosso

Dai dati statistici pubblicati con cadenza periodica dal Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno pubblica emerge chiaramente come le vittime di questi reati siano in prevalenza donne, tanto da essere definiti **reati spia della violenza di genere**. I reati monitorati sono in particolare gli **atti persecutori** (art. 612-*bis* c.p.), i **maltrattamenti** contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) e le **violenze sessuali** (artt. 609-*bis*, 609-*ter* e 609-*octies* c.p.).

statistiche sui reati spia

L'analisi al momento più aggiornata è quella contenuta nella pubblicazione [Donne vittime di violenza](#) dell'8 marzo 2023. I dati messi a confronto sono quelli relativi al quadriennio 2019-2022, dai quali si rileva un tendenziale incremento per tutte le fattispecie in esame fino all'anno 2021 e una flessione per gli atti persecutori ed i maltrattamenti nell'anno 2022, a fronte di un ulteriore aumento per le violenze sessuali perpetrate nello stesso anno. L'incidenza delle vittime di sesso femminile sul totale delle vittime si mantiene pressoché costante, attestandosi intorno al 74% per gli atti persecutori, mentre presenta valori oscillanti tra l'81 e l'83% per i maltrattamenti contro familiari e conviventi e tra il 91 e il 93% per le violenze sessuali.

 Numero di delitti commessi e incidenza delle vittime di genere femminile <i>(Dati fonte SDI/SSD non consolidati per l'anno 2022)</i>									
Descrizione reato	2019		2020		2021		2022		Var% Reati commessi 2019-2022
	Reati commessi	Incidenza % vittime donne							
ATTI PERSECUTORI	16.065	76%	16.744	73%	18.724	74%	17.259	74%	7%
MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI E CONVIVENTI	20.850	83%	21.709	81%	23.728	82%	23.196	81%	11%
VIOLENZE SESSUALI	4.884	91%	4.497	93%	5.274	92%	5.991	91%	23%

Il *report* contiene anche una dettagliata indagine circa la diffusione geografica di tali reati (le regioni in cui si registra l'incidenza maggiore di atti persecutori e maltrattamenti sono Campania e Sicilia, mentre per le violenze sessuali l'incidenza maggiore si registra in Emilia Romagna e Liguria), l'età delle vittime (che sono maggiorenni nella quasi totalità dei casi di atti persecutori e maltrattamenti ma solo nel 71% dei casi per le violenze sessuali) e la loro nazionalità (italiane rispettivamente nel 76% dei casi di maltrattamenti e nel 79% dei casi di violenza sessuale, con un picco dell'88% per gli atti persecutori).

Per quanto riguarda le **fattispecie introdotte dalla legge n. 69**, la situazione si presenta invece più variegata. L'incidenza delle vittime di sesso femminile sul totale rimane preponderante per i reati di costrizione o induzione al matrimonio (ma con un'oscillazione molto forte dal 57% del 2020 al 96% del 2021), diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (scesa da un picco dell'83% del 2019 al 65% del 2022) e violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento (sempre oltre l'80%, ad eccezione del 79% del 2020), mentre è minoritaria per il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (in cui non ha mai superato il 38%, con un minimo del 19% nel 2020).

[statistiche sui reati introdotti dal codice rosso](#)

Descrizione reato	2019*		2020		2021		2022	
	Reati commessi	Inc % Vittime donne						
COSTRIZIONE O INDUZIONE AL MATRIMONIO	7	86%	8	57%	24	96%	11	80%
DEFORMAZIONE ASPETTO DELLA PERS. MEDIANTE LESIONI PERM. AL VISO	25	38%	56	19%	91	23%	98	26%
DIFFUSIONE ILLECITA DI IMMAGINI O VIDEO SESSUALMENTE ESPlicitI	257	83%	973	76%	1.395	70%	1.178	65%
VIOLAZ. PROVV. ALLONTANAMENTO CASA FAMILIARE	658	83%	1.836	79%	2.181	84%	2.493	81%


* dal 9 agosto, data di entrata in vigore della Legge 19 luglio 2019, n.69

Per quanto riguarda gli **omicidi di donne**, dall'analisi dei dati si evidenzia che nell'ultimo triennio il numero delle donne vittime di omicidio volontario è costantemente aumentato, pur mostrando un *trend* di crescita minore rispetto a quello che registra il dato generale degli omicidi volontari (con l'effetto di una diminuzione dell'incidenza delle vittime di sesso femminile nel 2021 e nel 2022 rispetto al 2020, malgrado l'aumento in termini assoluti dai 118 eventi del 2020 ai 125 del 2022, pari a quasi il 6% in più).

[statistiche sugli omicidi di donne](#)

 Omicidi volontari consumati in Italia (fonte D.C.P.C. - dati operativi)					
	2019	2020	2021	2022	Var% 2019-2022
Omicidi commessi	319	285	304	319	
...di cui con vittime di genere femminile	112	118	119	125	12%
...di cui in ambito familiare/affettivo	153	147	148	140	-8%
...di cui con vittime di genere femminile	94	101	102	103	10%
...di cui da partner/ex partner	81	73	78	67	-17%
...di cui con vittime di genere femminile	68	68	69	61	-10%

Esaminando più in dettaglio i dati degli **omicidi commessi in ambito familiare/affettivo**, si rileva che gli stessi sono rimasti pressoché stabili in termini assoluti (101 omicidi nel 2020, 102 nel 2021 e 103 nel 2022); tuttavia l'incidenza delle donne vittime (ovvero i c.d. "femminicidi") ha subito un marcato aumento nell'ultimo anno del triennio, a fronte di una sensibile diminuzione del numero generale delle vittime di tale tipologia di omicidi (arrivando a rappresentare il 73% del totale delle vittime nel 2022).



In particolare, nella sottocategoria degli **omicidi commessi da partner o ex partner**, il dato che viene alla luce è quello dell'assoluta preponderanza delle vittime di sesso femminile, con percentuali ben oltre il 90% nel 2020 e nel 2022; nel 2021, anno in cui maggiore è stato il numero di donne vittime (69), l'incidenza si è invece attestata all'88%.

